

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Tari: rimborso da parte dei Comuni e modalità di copertura dei costi***

di Gennaro Napolitano

Con la [circolare n. 3](#) dello scorso 22 novembre il **Dipartimento delle Finanze** ha fornito **chiarimenti** in ordine alle **soluzioni** che, in caso di **rimborso** della **tassa sui rifiuti (Tari)**, i **Comuni** possono adottare per rispettare i **principi** relativi all'**integrale copertura del costo del servizio** di gestione dei rifiuti nonché quelli concernenti la **corretta predisposizione** dei **piani finanziari** relativi al tributo.

Il **Dipartimento**, innanzitutto, ha ricordato che con la precedente [circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017](#) è stato precisato che la **quota variabile** della **Tari** “deve essere calcolata una sola volta comprendendo nella superficie di riferimento dell’utenza domestica anche quella delle pertinenze dell’abitazione”. Peraltro, la problematica affrontata nel documento di prassi in esame si pone non soltanto nell’ipotesi dell’**erroneo calcolo** della **parte variabile** della **Tari**, ma concerne più in generale i casi in cui “un Comune ha coperto con il gettito della tassa il costo del servizio e deve procedere alla **copertura** delle **somme** che sono state successivamente **rimborsate** ai **contribuenti**”.

Ciò detto, il Dipartimento, anche alla luce degli **orientamenti** della **giurisprudenza amministrativa e contabile**, passa in rassegna le seguenti possibili **soluzioni**.

#### **Riporto degli importi rimborsati come costo nel piano finanziario dell’anno successivo**

Con una tale operazione sostanzialmente si copre un **costo** relativo a un esercizio precedente in un’annualità in cui il **costo stesso non si è manifestato**; questa scelta, sottolinea il Dipartimento, presenta diversi **profili di criticità**.

Secondo quanto stabilito dal **TAR Puglia (sentenza n. 1826/2017)**, infatti, in applicazione del **principio della copertura integrale dei costi** (ex [articolo 1, comma 654, L. 147/2013](#)) e del **criterio della competenza**, ogni **tariffa annuale** deve essere costruita in maniera da **bastare a sé stessa**, “e non nascere già gravata da **ulteriori pregressi oneri** (estranei, appunto, ai costi del servizio imputabili all’esercizio finanziario di competenza)”.

Ne consegue che, a parte eccezionali ipotesi derogatorie specificamente previste dalla legge, “i **costi** relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, **illegittimamente non posti a carico**

*degli utenti nell'esercizio di competenza, non possono essere inseriti nel piano economico-finanziario di esercizi successivi*” (in questi termini, Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, sentenza n. 4/2019).

In applicazioni di tali coordinate interpretative, quindi, la fattispecie in esame (**errata o illegittima determinazione della tariffa per l'anno precedente**) “**non rientra** tra quelle al ricorrere delle quali può essere **legittimamente** riportata a nuovo nell'esercizio finanziario **successivo** la parte dei costi del servizio che risulta **non coperta**”.

### **Copertura degli importi da rimborsare a carico della fiscalità generale**

Percorribile, invece, è la soluzione consistente nel far fronte ai **rimborsi** attraverso la **copertura a carico del bilancio generale** del Comune.

Tale soluzione, infatti, è in linea con quanto sostenuto dalla **giurisprudenza contabile**, secondo cui “*il rimborso della quota variabile della Tari non dovuta, e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale*” (cfr. Corte dei Conti, deliberazione n. 139/2018, Sezione regionale di controllo per la Lombardia). Pertanto, conclude il Dipartimento, “*la scelta di reperire le risorse dalla fiscalità generale per far fronte ai rimborsi Tari appare percorribile, dal momento che non va a incidere sui piani finanziari e sulle tariffe già approvati con le deliberazioni relative ad annualità precedenti*”.

### **Esercizio del potere di autotutela per rideterminare le tariffe Tari dell'anno in cui è stato corrisposto il maggior importo**

La terza soluzione passata in rassegna concerne la **possibilità** per i **Comuni** di **modificare**, agendo in **autotutela**, la **delibera di approvazione** delle **tariffe Tari** relative all'anno in cui il **computo del tributo** è stato effettuato in modo **erroneo**. In tal caso, il **carico tributario** verrebbe correttamente **ripartito** tra i **contribuenti** e non si inciderebbe sui **costi** dell'**esercizio finanziario** in cui si è verificato l'**errore**.

Rispetto a questa soluzione, il Dipartimento sottolinea la necessità che in ogni caso il **potere di autotutela** sia esercitato nel rispetto dei **principi** e dei **criteri** fissati, in linea generale, dalla **L. 241/1990**, tra i quali quello de **legittimo affidamento** degli utenti del servizio.

Di conseguenza, qualora decida di percorrere questa strada, il Comune è tenuto a “*ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con quello dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta (...)*”.

## Ricalcolo senza modifica della delibera degli importi dovuti nell'anno precedente dalle varie utenze

L'ultima soluzione analizzata consiste nella decisione del Comune di procedere, in un **esercizio successivo** a quello in cui si è verificata l'**erronea determinazione del tributo**, a **ridurre gli importi** richiesti ai **contribuenti** che hanno **versato in più** in precedenza e ad **aumentare le somme** dovute da chi, invece, ha **versato un importo inferiore** a quello dovuto.

In tal caso, quindi, **mancherebbe** del tutto una **formale rideterminazione** delle **tariffe** relative all'anno in cui si è verificato l'errore. Questa **soluzione**, quindi, **non è praticabile** in quanto, da un lato, si fonderebbe sull'**assenza** di un **atto** che **legittima la pretesa tributaria del Comune** e, dall'altro, impedirebbe al contribuente di **verificare la correttezza** del **procedimento** seguito dall'amministrazione.

Infine, nella circolare si precisa che scelta la **modalità di copertura**, “*il Comune (...) deve regolare le singole posizioni mediante rimborsi e richieste dei maggiori importi o alternativamente tramite compensazione delle relative somme in sede di liquidazione di quanto dovuto nell'esercizio successivo*”.

Seminario di specializzazione  
**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE**  
Scopri le sedi in programmazione >